

Dott. ROBERTO PALEA
Dott. GIAN PIERO BALDUCCI
Dott. LUCA BERNASCONI
Dott.ssa ANNAMARIA ESPOSITO
Dott. EDOARDO FEA
Dott. MAURIZIO FERRERO
Dott. IVAN GASCO
Dott. ANDREA GIAMMELLO
Dott. CRISTIANO LENTI
Dott. ROBERTO PANERO
Dott. MARCELLO RABBIA
Dott. FEDERICO VAI

Dott.ssa MARIA LUISA APPENDINO
Dott.ssa FABIANA BASILE
Dott. RICCARDO BATTEZZATI
Dott. ANDREA BELFIORE
Dott.ssa LAURA BERGAMINI
Dott. LUCA BOLOGNESI
Dott.ssa LUISA BOSIO
Dott. EDOARDO CALVO
Dott. ANTONIO CASCIANO
Dott. LUCA CHIANALE
Dott. FRANCESCO CITERNI
Dott.ssa MICHAELA CRISTINZIO
Dott.ssa FEDERICA CUBITO
Dott.ssa PAOLA DELLE SITE
Dott.ssa MARILENA DI BELLA
Dott.ssa ELENA EANDI
Dott. SAVERIO FABBIANO
Dott. GIOVANNI FAROTI
Dott.ssa MARICA FERRERO
Dott. MICHELE FURNARI
Dott.ssa ILARIA GIORGIS
Dott. ROSARIO GISONE
Dott. MICHELE ISOLANO
Dott. PEPPINO LICHERI
Dott.ssa DANIELA MARENCHINO
Dott.ssa SARA MAZZONI DI CIOMMO
Dott.ssa CHIARA OLLIVERI
Dott. TOMMASO PERRI
Dott. GIANNI POGGI
Dott.ssa MANUELA PICCALUGA
Dott. DAVIDE RENNO
Dott.ssa VALENTINA ROMA
Dott. CLAUDIO ROMANELLI
Dott. ANDREA SAVINO
Dott.ssa VANESSA SARACINO
Dott. DAVIDE SICURANZA
Dott.ssa MARIA STAMPIGGI
Dott.ssa IVANA TARANTINO
Dott. ALBERTO TRAINOTTI
Dott.ssa GAIA VENTRICELLI
Dott.ssa FABIANA VINO
Dott.ssa ANNA MARIA ZAMBRANO

STUDIO ROMA

Avv. MARCO CARLIZZI
Dott. ANGELO LAURI
Dott. MAURIZIO LAURI
Dott. GIORGIO LOMBARDI
Dott. FABIO LONARDO
Dott. MAURO LONARDO
Avv. FRANCESCA TAVIANO

Dott.ssa FRANCESCA ARCA
Dott.ssa LAURA BALZANO
Dott.ssa SUSANNA BARBALISIA
Avv. MARIOLINA COLOMBA
Dott.ssa BENEDETTA DE FRANCESCO
Dott.ssa SILVIA DI MARCOTULLIO
Dott.ssa LILY LORITTO
Dott. GIULIO PICCIUTO
Dott.ssa FRANCESCA SALVATORE
Avv. EMIDIO TEDESCHINI

STUDIO MILANO

Dott. KRISTIAN BRESCIANI
Dott. ROBERTO CARDONE
Dott. GIANLUCA DI FRESCO
Dott. FRANCESCO GERLA
Dott. GABRIELE GIARDINA
Dott. MARCO GIULIANI
Dott. GIUSEPPE PANAGIA
Dott. GUIDO PIGNANELLI

Dott.ssa FRANCESCA ACCATTATO
Dott.ssa ELENA CALASCIBETTA
Dott. ALESSANDRO CARTURANI
Dott.ssa SILVIA CIRILLO
Dott. MATTEO COPPOLA
Dott. PAOLO D'ANTONA
Dott.ssa ANGELICA DELFINO
Dott. ERCOLE FANO
Dott. LUCIANO FIORENTINO
Dott.ssa GIOVANNA GARGIULO
Dott.ssa VALERIA GIULIANI
Dott. MARCO ROMBOLA
Dott. CORRADO ZACCHERA

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Settore Controllo

Torino, 30 settembre 2021

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust

Egregi Signori,

Con la presente, RSM Studio Palea Lauri Gerla – Torino intende partecipare alla consultazione pubblica sulla bozza di Circolare **riguardante la disciplina fiscale dei trust** (di seguito anche la “**Circolare**” o la “**bozza di Circolare**”) mediante alcuni commenti, al fine di proporre il proprio contributo sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito della fiscalità dei trust.

Di seguito verranno esposte le osservazioni che, con il fine di agevolarne la lettura, sono enucleate in paragrafi coerentemente con la struttura utilizzata nella bozza di Circolare, la quale si propone di trattare la disciplina fiscale del trust alla luce dei recenti interventi da parte del legislatore in tema di imposizione diretta nonché di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla imposizione indiretta.

RSM Studio Palea Lauri Gerla – Torino
Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 TORINO
T +39 011 561 32 82, F +39 011 561 17 33, PIVA / CF:04326830017

STUDIO ROMA: Via delle Terme Deciane, 10 – Roma – T +39 06 575 49 63
STUDIO MILANO: Foro Buonaparte, 67 – Milano – T +39 02 890 951 51

www.rsm.it

Commenti – Proposte di modifica e/o integrazione

- Tematica: Residenza fiscale del trust
- Paragrafi della circolare: 2.2 e 5
- Osservazioni / Contributi: come già sottolineato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2007, ai fini IRES, la residenza del trust deve essere determinata applicando i criteri generali alternativi indicati dall’articolo 73 del TUIR – (i) sede legale, (ii) sede dell’amministrazione e (iii) oggetto principale dell’attività svolta – pur con l’applicazione di specifiche deroghe necessarie in considerazione della particolare natura dell’istituto.

Tali criteri di collegamento risultano talvolta difficilmente applicabili al fine di determinare la residenza fiscale del trust: come confermato nella medesima Circolare n. 48/2007, il primo dei criteri di collegamento – *i.e.* la sede legale – smarrisce il suo tradizionale ruolo di *driver* di identificazione della residenza fiscale stante la sua oggettiva inapplicabilità all’istituto in argomento.

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del TUIR in ottica antielusiva e con preciso riferimento all’istituto del trust, sono previste due presunzioni legali relative di residenza fiscale dei trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. “white list” di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

In ordine alla sede dell’amministrazione, non vi sono dubbi riguardo all’attribuzione della residenza fiscale nel caso in cui il trust si avvalga di una struttura organizzativa “materiale” dotata di dipendenti, locali, attrezzature, ecc.

Nel caso in cui non sia presente tale struttura organizzativa materiale invece, il trust si considera stabilito – e quindi, in accordo a quanto affermato nel paragrafo 2.2 della bozza di Circolare in commento, fiscalmente residente – nel Paese in cui il *trustee* ha la residenza fiscale.

Appare subito delicata la casistica in base alla quale la struttura del trust prevede la presenza di due o più *co-trustee*, fiscalmente residenti in Paesi differenti: la bozza di Circolare richiama unicamente il caso di due *co-trustee* di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, per il quale si attribuisce la residenza italiana in considerazione dello Stato in cui il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione, nel caso di specie a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del TUIR.

Dalla lettura della bozza di Circolare in commento ci si interroga su quale criterio adottare nel caso in cui entrambi i *co-trustee* siano stabiliti in Paesi a fiscalità ordinaria.

Supponiamo di avere tre *co-trustee* – uno dei quali fiscalmente residente in Italia, uno in Francia e uno in Spagna – sarebbe utile quanto necessario approfondire (*rectius*, stabilire) il processo logico-sistematico da seguire in ordine all’attribuzione della residenza fiscale del trust.

In mancanza di chiare disposizioni previste all’interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (peraltro di non facile applicazione, anche ove esistenti, per casistiche come quella ipotizzata in cui occorre gestire le pretese tributarie di ben tre Stati differenti), dovrebbe applicarsi un approccio fondato sul criterio di prevalenza degli impulsi volitivi in materia gestoria, la cui traduzione dal punto di vista pratico appare quanto mai incerta.

Si rammenta che, al fine di verificare la sede dell’amministrazione, il criterio della residenza fiscale degli amministratori è parzialmente ridimensionato da parte della giurisprudenza: la sentenza n. 4172 del 10 dicembre 1974 della Corte di Cassazione sostiene che “*per dimostrare che la sede di una società è di fatto localizzata in Italia, non è sufficiente allegare che uno degli amministratori (sia pure dotato di pieni poteri) vi risiede*”. Su questo filone giurisprudenziale, si citano anche la sentenza della CTR Toscana n. 61 del 3 dicembre 2007 in cui si afferma che ai fini dell’individuazione della sede amministrativa della società “*non si può trarre, sul piano giuridico, alcuna conseguenza da fatti marginali come (...) la residenza anagrafica degli amministratori*” e la sentenza n. 91 del 16 ottobre 2012 della CTP di Treviso nella quale si dice che ai fini dell’individuazione della sede amministrativa della società non rileva il luogo in cui gli amministratori risiedono.

In senso conforme anche la dottrina e la giurisprudenza internazionale nel ritenere che la residenza fiscale degli amministratori non sia un elemento decisivo per determinare il *place of effective management* della società (cfr. R. Couzin, *Corporate residence and international taxation*, Amsterdam, 2002, pp. 62-63 e sentenza della Corte Suprema irlandese: *John Hood & Company, Limited v. W.E. Magee (Surveyor of Taxes)*, (1918) 7 TC 327 HIGH Court of Justice (Ireland), KB. Div.).

Come suggerisce la giurisprudenza in materia di esteroinvestizione societaria e richiamando il Commentario OCSE aggiornato, eventuali casi di doppia residenza ai sensi delle normative domestiche non risolti per mezzo dell’articolo 4, § 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni, devono essere gestiti facendo riferimento all’unica *tie-breaker rule* attualmente

in vigore, ossia occorre sottoscrivere un *mutual agreement* tra i due (o più) Stati contraenti tenendo conto del *place of effective management*, il luogo in cui il soggetto è incorporato o altrimenti costituito e qualsiasi altro fattore rilevante (cfr. articolo 4, § 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni).

Nell'auspicio di un chiarimento sull'applicazione pratica del criterio di prevalenza per l'attribuzione della residenza fiscale nei casi simili a quello sopra ipotizzato, si suggerisce di utilizzare come *driver* la prevalenza dell'attività svolta da ogni *co-trustee* in ossequio a quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust, nella convinzione che si possa trattare di un criterio oggettivo e di immediato riscontro (facendo salva la possibilità dell'Amministrazione Finanziaria di valutare condotte *de facto* disallineate – in forma materialmente apprezzabile – dalle previsioni dell'atto istitutivo stesso).

Ad esempio potrebbe essere opportuna, ai fini di cui sopra, una forma di rendicontazione periodica delle attività gestorie effettuate da ciascuno dei *co-trustee* che evidenzi la ripartizione dei compiti, le ore dedicate a tali attività, i risultati ottenuti e il raggiungimento dei fini per cui è istituito il trust con un sistema di attribuzione di punti al fine di raggiungere la maggioranza relativa e, pertanto, attribuire la residenza fiscale del trust che “seguirebbe” la residenza fiscale del *co-trustee* maggiormente *impegnato* nell'amministrazione *day by day* del trust alla luce di criteri (oggettivi) che possono (devono) risultare chiari e inconfutabili già nell'atto istitutivo del trust.

Si chiede, inoltre, di meglio delineare il comportamento da tenere in ordine all'attribuzione della residenza fiscale nel caso (limite) in cui l'unico *trustee* risulti residente fiscalmente in più Stati nello stesso periodo d'imposta ai sensi della normativa tributaria domestica (si immagini il caso in cui avvenga il trasferimento del *trustee* da uno Stato ad un altro il giorno 30 di giugno ed entrambi gli Stati – che non applicano lo *split year* – lo considerano fiscalmente residente nel proprio territorio) e non esista una Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati, ritenendo invece applicabile il meccanismo delle *tie-breaker rules* “personali” (di cui all'articolo 4, § 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni) nel caso in cui la citata Convenzione esista e preveda tale casistica.

Infine, la summenzionata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2007 ritiene applicabili anche al trust estero-vestito le disposizioni di cui all'art. 73, commi 5-bis e 5-ter del TUIR, ove compatibili: in effetti è quanto mai appropriata la locuzione “ove compatibili” in quanto il trust – stante la sua natura giuridica di strumento di segregazione patrimoniale – non può

essere controllato da una società con la conseguenza di rendere inapplicabile l'art. 73 comma 5-bis lettera a) del TUIR. L'applicazione della disposizione presuntiva di cui sopra è relegata al solo caso in cui vi sia un trust di diritto estero che controlli una società di capitali residente in Italia ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e che, contestualmente, abbia il/i *trustee/co-trustee* residenti fiscalmente in Italia.

Passando all'analisi dell'ultimo criterio di collegamento per l'attribuzione della residenza fiscale del trust ossia quello relativo all'oggetto principale si osserva, in principio, che esso viene identificato nella gestione del patrimonio del trust stesso.

Al fine di analizzare l'oggetto principale del trust risulta necessario uno studio dell'atto istitutivo da cui si potranno verosimilmente desumere sia le modalità di trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* – e poi da questi (insieme con i redditi) ai beneficiari – sia la descrizione delle attività e/o dei beni oggetto del trust e la loro successiva collocazione.

Nella bozza di Circolare correttamente si circoscrive l'analisi dell'oggetto principale alla tipologia di trust, sottolineando che la sua corretta identificazione dipende dall'“effettiva e concreta attività effettuata”, sebbene non manchino alcuni profili critici relativi in particolar modo ai patrimoni misti (mobiliari e immobiliari) del trust.

Anche in questo caso si chiede di meglio definire il processo applicativo del generale criterio di prevalenza nei casi in cui risulta controversa l'attribuzione della residenza fiscale del trust opaco estero: qualora il trust (estero) detenesse una quota di partecipazione totalitaria in una società immobiliare italiana con immobili situati nel territorio dello Stato italiano e una quota di partecipazione altrettanto totalitaria in una società industriale svedese, come se ne determinerebbe la prevalenza dell'attività, presupponendo che entrambe le attività rientrino di pari grado nell'oggetto principale del trust?

Rectius, la prevalenza in questo caso andrebbe applicata a valori storici o di acquisto/apporto (tenendo ben presente che potrebbero essere utilizzati criteri di valutazione e regole contabili differenti tra i due Paesi e prescindendo dal fatto che una delle due società – o entrambe – potrebbero non essere tenute alla redazione di un bilancio d'esercizio), rimanendo quindi detta prevalenza – di fatto – cristallizzata nel tempo oppure si dovrebbe prendere in considerazione il valore di mercato, con oggettive difficoltà pratiche di valutazione e di aggiornamento dell'analisi su base annuale?

Si richiama quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni nei casi in cui seguendo i criteri dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione (residenza *trustee*)

risulti una contestuale residenza fiscale in più Stati con i relativi profili di doppia imposizione, come affermato nella citata Circolare n. 48/2007 secondo cui *“è possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di elusione fiscale. Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari”*.

Ci risulta, per completezza di trattazione, che un esplicito riferimento all’istituto del trust sia presente soltanto nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti d’America.

- Tematica: Disciplina ai fini delle imposte indirette
- Paragrafi della circolare: 3
- Osservazioni / Contributi: nell’ambito della disciplina ai fini delle imposte indirette, è stato precisato che, in linea con gli ultimi indirizzi giurisprudenziali, il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile ai fini delle imposte indirette, ma *“rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di “utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone, ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”*.

Si evidenzia che tale conclusione si pone in contrasto con un precedente orientamento giurisprudenziale e di prassi che prevedeva l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all’atto del conferimento di beni e diritti in trust.

Pertanto, allo stato attuale, in alcuni casi potrebbe essersi verificata (in via prudenziale) l’applicazione dell’imposizione indiretta all’atto di apporto al trust che si pone però in contrasto con la conclusione dell’Amministrazione Finanziaria che prevede ad oggi la non applicazione di alcuna imposizione indiretta all’atto di apporto. La tassazione avverrà pertanto all’atto di trasferimento dei beni e diritti in trust ai beneficiari.

Tale scenario e gli eventuali rimedi normativi non vengono affrontati dalla Circolare, nella quale risulterebbe di fondamentale importanza riscontrare indicazioni sugli aspetti transitori.

Dal punto di vista tecnico si possono delineare in concreto due possibili soluzioni:

- a) Considerando che in questi casi la tassazione indiretta è già avvenuta in fase di “ingresso” dei beni in trust, si potrebbe prevedere una sorta di esenzione nella fase di futuro

trasferimento di tali beni in capo ai beneficiari del trust. Pur riconoscendo che tale approccio richiederebbe forse un intervento legislativo, il principale pregio di tale soluzione risiederebbe nella sua semplicità dal punto di vista operativo e nella sua sostanziale equità, non presentando infatti i presupposti di alcun salto di imposta.

- b) Una seconda soluzione prevederebbe la presentazione di un'istanza di rimborso di cui all'art. 42 del DLgs. 346/90 e che nell'ambito delle imposte di successione e donazione prevede un termine decadenziale di tre anni dalla data del versamento. Tale istanza avrebbe ad oggetto l'intero importo delle imposte indirette versate in fase di apporto di beni e diritti al trust. Un punto aperto in tale fattispecie sarebbe sicuramente quello dei soggetti (potenzialmente numerosi) che hanno effettuato l'apporto al trust ed il relativo versamento delle imposte connesse (in base al contesto interpretativo precedente) da più di tre anni e che risulterebbero esclusi dalla possibilità di attivare la predetta procedura di rimborso. In questo scenario, le soluzioni potrebbero essere (i) un'esplicita estensione dal punto di vista normativo del predetto termine con riferimento alla fattispecie in esame o (ii) un'estensione (interpretativa) che discenda dalla definizione del *dies a quo* del termine decadenziale. Con la risposta a interpello n. 55 del 22 gennaio 2021 è stato infatti chiarito che l'unico criterio che consentirebbe di individuare il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso (*ex art. 38, Dpr n. 602/1973 nel caso specifico del citato interpello*) è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Pertanto, considerando che in base all'attuale (e definitivo) assetto interpretativo il versamento delle imposte indirette non era dovuto nel momento dell'apporto, l'assenza dell'obbligazione tributaria in allora (potrebbe) far evitare la decorrenza del termine decadenziale ai fini della presentazione della predetta istanza di rimborso. In sintesi, solamente tramite il percorso interpretativo delineato in precedenza o qualsiasi altro che l'Amministrazione Finanziaria ritenga accettabile, sarebbe configurabile un termine decadenziale diverso da quello ordinariamente previsto.

Pur considerando preferibile la prima strada – in termini di semplicità procedurale – si evidenzia che la strada del rimborso (i.e. soluzione sub. b), se debitamente supportata dal punto di vista operativo/normativo, potrebbe risultare la più coerente con l'attuale impianto del nostro sistema tributario nazionale.

RSM Studio Palea Lauri Gerla

- Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale
- Paragrafi della circolare: 4.2
- Osservazioni / Contributi: in ordine al tema del monitoraggio fiscale, si rileva con sorpresa come la bozza di Circolare preveda che i soggetti residenti beneficiari di trust, laddove “individuati o *facilmente* individuabili” ai sensi dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo, sono tenuti agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale.

Non si comprende, infatti, come possa essere previsto un obbligo in capo ai beneficiari di trust opachi esteri i quali potrebbero non essere al corrente del loro stesso status di beneficiari – soprattutto nel caso di trust discrezionali – nonostante ai sensi della normativa antiriciclaggio essi possano essere considerati “titolari effettivi”.

Di più, oltre alla legittima inconsapevolezza che potrebbe inficiare la correttezza degli adempimenti compilativi a carico dei beneficiari con le relative conseguenze in termini di sanzioni che non seguirebbero ad un comportamento omissivo volontario (il beneficiario non era nelle condizioni di sapere e, pertanto, di adempiere) da parte del contribuente, pare anche riscontrarsi un eccessivo ed ingiustificato aggravio in termini di adempimenti, di cui si fatica ad individuare una apprezzabile finalità.

Più precisamente, come puntualizzato alla pagina 13 della suddetta bozza di Circolare, “*i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal trust*” e, pertanto, mancherebbe il potere dispositivo in capo ai beneficiari: ciò significherebbe la loro impossibilità di presumerne la proprietà (e nemmeno il possesso) effettiva dei beni con una evidente in-capacità contributiva suscettibile di essere sottoposta a prelievo. Da qui, la ridondanza dell’obbligo di monitoraggio.

Quella che in realtà si configura in capo ai beneficiari di trust opachi (esteri) è una condizione di mera aspettativa ad essere presi in considerazione nelle scelte del *trustee* non sussistendo alcuna relazione fisica o giuridica con quei beni come peraltro affermato anche nella stessa bozza di Circolare al paragrafo 4.3 che riprende la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 29 maggio 2019: *la disciplina del monitoraggio fiscale, infatti, ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.*

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.

Si ritiene, pertanto, per ragioni di sistematicità ed in coerenza con la disciplina applicabile ai fini della tassazione diretta dei redditi, di rettificare quanto affermato nella bozza di Circolare in merito all'ambito soggettivo dell'obbligo di monitoraggio fiscale prevedendo i relativi adempimenti unicamente in capo ai soggetti individuati nell'atto istitutivo del trust trasparente e non anche ai beneficiari "facilmente individuabili" di trust opachi.

- Tematica: Residenza fiscale del trust – oggetto principale dell'attività svolta – potenziamento art. 47-bis TUIR
- Paragrafo della circolare: 2.2
- Osservazioni / Contributi: in tema di attribuzione della residenza fiscale del Trust e segnatamente con riguardo al terzo criterio ex art. 73 del TUIR (oggetto principale dell'attività svolta), emerge dalla bozza di Circolare un'interpretazione particolarmente estensiva dei criteri di identificazione dei regimi fiscali privilegiati definiti all'articolo 47-bis del TUIR.

In particolare, secondo l'approccio proposto alla pagina 15 della bozza di Circolare, qualora un trust opaco sia considerato residente ai fini della normativa fiscale italiana in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello SEE, tale circostanza *“non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies), nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a “fiscalità privilegiata” (ex articolo 47-bis del TUIR), risulti residente in quest'ultimo Stato”*.

Parafrasando uno degli esempi citati nella bozza di Circolare stessa, si pensi al caso del beneficiario italiano (che potrebbe essere ignaro del suo status) di un trust che ai sensi dell'art. 73 del TUIR risulti residente a Cipro, Malta o in Lussemburgo ma che in ossequio alla normativa interna del medesimo stato, risulti invece residente in Jersey o a Panama.

Orbene, analizzando il dato testuale delle norme coinvolte:

- Ai sensi dell'art. 44 del TUIR lettera g-sexies), si considerano redditi di capitale *inter alia* “(…) i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i

percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”;

- l’art 47-bis del TUIR a sua volta detta i criteri atti a qualificare come privilegiati o meno i “regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni”.

La lettura combinata delle citate disposizioni porta a concludere che, qualora un trust sia considerato fiscalmente residente ai fini della normativa italiana in un Paese UE o SEE, l’articolo 47-bis si debba disapplicare automaticamente.

Al contrario, la lettura proposta dalla bozza di Circolare sembra andare in contrasto con il dato letterale dell’art 47-bis, proponendo un approccio che pare penalizzante nei confronti dei beneficiari oltre che di difficile attuazione pratica.

Oltretutto, si segnala come alla data odierna, non si rilevi alcun precedente intervento normativo, giurisprudenziale, di prassi o dottrina che supporti l’interpretazione estensiva dei criteri ex articolo 47-bis del TUIR.

Mutatis mutandis, si ripropongono le medesime argomentazioni esposte al precedente paragrafo relativo agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Si propone pertanto, per ragioni di coerenza con il dato normativo, di rettificare la bozza di Circolare prevedendo che la residenza fiscale di un trust definita ex art. 73 del TUIR in un Paese UE o SEE, comporti la automatica disapplicazione della normativa prevista per i Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44 del TUIR lettera g-sexies) e dell’art 47-bis, comma 1, primo periodo del TUIR.

RSM Studio Palea Lauri Gerla


RingraziandoVi per l'opportunità concessa, cogliamo l'occasione per esprimere il nostro consenso alla pubblicazione del presente documento sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Vi preghiamo di contattarci mediante gli indirizzi mail saverio.fabbiano@rsm.it e studiopalea@odcec.torino.legalmail.it per qualsiasi chiarimento o approfondimento che dovesse risultare necessario in merito ai temi ivi trattati.

Con osservanza,

(Cristiano Lenti)



(Alberto Trainotti)



(Francesco Citerni)



(Saverio Fabbiano)

